Cassazione civile

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 7514 del 29 marzo 2026

Oggetto: domanda risarcitoria della società per violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di dipendenti; utilizzabilità di registrazioni telefoniche effettuate "su disposizione aziendale"; controlli difensivi e art. 4 della l. n. 300/1970. **Generalità delle parti omesse ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.**

Le parti

Ricorrente: la società industriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [omissis].
Controricorrenti: sei lavoratori dipendenti, rappresentati e difesi dagli avvocati [omissis].

Fatti di causa

La società agiva in giudizio nei confronti di sei lavoratori per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di condotte tenute dal dicembre 2017 alla risoluzione dei rispettivi rapporti, asseritamente lesive dell'obbligo di fedeltà e cagionanti discredito nei riguardi di un primario cliente.

A fondamento della domanda la società poneva registrazioni di telefonate effettuate "su disposizione aziendale". La Corte d'Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, aveva respinto le domande, escludendo qualsiasi valenza probatoria delle registrazioni, in quanto effettuate in contrasto con l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori quale controllo "ex post", e ritenendo corrette le valutazioni di carenza probatoria in ordine ai presupposti dell'azione risarcitoria. La società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

Ragioni della decisione

La Corte ha respinto il ricorso, ripercorrendo la giurisprudenza ormai consolidata in materia di controlli difensivi (Cass. n. 25732/2021; n. 34092/2021; n. 18168/2023; successive conformi, tra cui Cass. n. 807/2025).

Operata la distinzione tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale, che riguardano tutti i dipendenti nello svolgimento della prestazione e devono rispettare in tutti i suoi aspetti l'art. 4 novellato, e i controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili, in base a concreti indizi, a singoli dipendenti, la Corte ha ribadito che solo questi ultimi si situano all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4, ma a condizione che il controllo sia "mirato" ed "attuato ex post", cioè a seguito del comportamento illecito del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto. Solo a partire da quel momento il datore può provvedere alla raccolta di informazioni utilizzabili.

Principio di diritto:

"Sono consentiti i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto."

La Corte ha precisato che l'onere di allegare e provare che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente al sorgere del sospetto grava sul datore di lavoro, e che il sospetto deve riferirsi anche a circostanze temporalmente collocate, perché segnano il momento a partire dal quale i dati possono essere utilizzati. Non è possibile l'esame e l'analisi di informazioni precedentemente assunte in violazione dell'art. 4, estendendo a dismisura l'area del controllo difensivo lecito, considerato che non può essere reso retroattivamente lecito un comportamento che tale non era al momento in cui fu tenuto (Cass. n. 18168/2023). Non rileva che i dati siano stati tratti dai sistemi informatici solo successivamente o dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato che i dati posti a fondamento dell'azione della società riguardavano un momento temporale antecedente all'insorgere del fondato sospetto. La sanzione dell'inutilizzabilità discende dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, secondo cui i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante non possono essere utilizzati. Gli

altri due motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati, vertendo su valutazioni di merito e su censure di omesso esame di fatti non decisivi.

Dispositivo

La Corte rigetta il ricorso e condanna la soccombente società al pagamento delle spese, liquidate in euro 20.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 28 gennaio 2026.